



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>128</b>	<b>28/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124 co. 1 e 133 co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall' ARPAC-dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 23534/2019. Trasgressore: Legale Rappresentante del Comune di Casal di Principe. Obbligato in solido: Comune di Casal di Principe. Archiviazione della contestazione ARPAC 56766/2020.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, d'ufficio, in data 27/03/2019 un sopralluogo presso l'insediamento Rete fognaria ed impianto di sollevamento del comune di Casal di Principe. Dal suddetto sopralluogo scaturiva il verbale di accertamento 30/DFC/19;
- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, d'ufficio, in data 08/10/2020, un sopralluogo presso l'insediamento Rete fognaria ed impianto di sollevamento del comune di Casal di Principe. Dal suddetto sopralluogo scaturiva il verbale di accertamento 20/RG/20;
- 1. Che dalle attività ispettive, relativamente al verbale 30/DFC/19, è emerso:
  - La rete fognaria era gestita direttamente dal comune, fino all'impianto di sollevamento che era gestito da Italtombe Srl;
  - Era attivo lo scaricatore di piena presente nel pozzetto della rete fognaria denominato Bonito. Le acque in arrivo nel pozzetto, in parte, non defluivano verso l'impianto di sollevamento ma sfioravano lo scaricatore di piena immettendo nel fosso Bonito senza alcuna depurazione. Ciò avveniva in assenza di precipitazioni meteoriche avvenute, debolmente, nelle ore precedenti (le strade, all'atto del sopralluogo, erano asciutte);
  - A margine del Verbale, l'ing. Cennamo, responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente, dichiarava che l'impianto di sollevamento era destinato ad essere modificato, nell'ambito del progetto della regione Campania inerente lavori sul collettore di Casapesenna-San Cipriano-Casal di Principe. Consegnava il verbale, del 10/12/2018, di ripresa dei lavori di cui sopra con cui il comune consegnava l'impianto di sollevamento alla regione Campania ed alla Casertana Costruzioni srl. Faceva notare che i lavori non erano ancora iniziati sebbene dovessero, dichiaratamente, essere ultimati in febbraio 2019. Dichiarava, inoltre, che nonostante la consegna dell'impianto alla Regione, il comune di Casal di Principe provvedeva alla manutenzione dello stesso a proprie spese e che avrebbe provveduto a riparare una della pompe guaste che avrebbe fatto rientrare lo sfioro dello scaricatore di piena in via Sondrio;
  - Che, in virtù di quanto sopra, con la nota 23534/2019 in oggetto, l'ARPAC contestava, al legale rappresentante del comune di Casal di Principe (gestore della rete fognaria), la violazione degli artt. 124 co.1 e 133 co. 2 del D.lgs. 152/2006;
- 2. Che dalle attività ispettive, relativamente al verbale 20/RG/20, è emerso:
  - Dalle attività svolte risultava che all'atto del sopralluogo erano attivi, in assenza di precipitazioni n. 2 sfioratori di piena della rete fognaria del comune in oggetto. L'attivazione di questi due punti di scarico di acque reflue urbane non depurate in acque superficiali, non autorizzati, è ascrivibile al non funzionamento all'atto del sopralluogo delle quattro pompe della stazione di sollevamento di Via Circumvallazione. Dalla documentazione, in possesso dell'ARPAC, non è stato possibile individuare il titolare della gestione dell'impianto di sollevamento oggetto del sopralluogo.
  - Che, in virtù di quanto sopra, l'ARPAC, con nota 56766/2020 contestava la violazione dell'art. 124 co. 1 e 133 co.2 del D.lgs. 152/2006, quali responsabili in solido a:
    - Natale Renato Franco \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di sindaco del Comune di Casal di Principe;
    - La signora Biasiucci Antonella \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di rappresentante legale dell'impresa Casertana Costruzioni srl;
    - Il sig. Gianluca Scarico, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI\*\*\*, in qualità di rappresentante CONSORZIO STABILE COMPAT SCARL;

### RILEVATO

1. Che, relativamente al verbale ARPAC n. 30/DFC/19 e la nota 23534/2019:
  - Le notifiche degli stessi sono corrette e tempestive;
  - Che, congiuntamente alla contestazione, ARPAC allegava il verbale di ripresa dei lavori cui faceva riferimento il responsabile UTC di Casal di Principe ing. Vincenzo Cennamo;
  - Che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, memorie difensive e/o richieste di audizione orale da parte dell'interessato, nonostante debitamente avvisato nella nota di contestazione;

2. Che, relativamente al verbale ARPAC n. 20/RG/20 e la nota 56766/2020:

- Le notifiche degli stessi sono corrette e tempestive;
- Che, congiuntamente alla contestazione, ARPAC inviava allo Scrivente il Contratto di appalto con la Regione Campania del 22/12/2016 REP n.14498 – Verbale di annullamento della ripresa parziale dei lavori del 12/12/2018 – Verbale di ripresa dei lavori del 08/02/2019 – Verbale di sospensione dei lavori del 11/10/2019 – certificato d'iscrizione C.C.I.A.A. della Provincia di Caserta della Caserta Costruzioni s.r.l.;
- Che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, memorie difensive e/o richieste di audizione orale da parte dell'interessato, nonostante debitamente avvisato nella nota di contestazione;

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”*;
- Che l'art. 133, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”*;
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

### CONSIDERATO IN FATTO

- Che, relativamente alla contestazione 23534/2019:
  - Dalle dichiarazioni del sig. Cennamo e soprattutto dal verbale di ripresa lavori allegato, emerge come l'oggetto dei lavori di rifunzionalizzazione e, di conseguenza, della consegna, fosse la stazione di Sollevamento sita in Via Circumvallazione e le aree ad essa connesse;
  - L'illecito amministrativo accertato da ARPAC era relativo ad un by-pass non autorizzato avente origine dalla rete fognaria, gestita dal comune all'epoca del sopralluogo;
  - L'ARPAC stessa non faceva alcun riferimento ad un eventuale problema dell'impianto di sollevamento tale da determinare lo scarico in by-pass non autorizzato, in assenza di precipitazioni meteoriche;
  - Pertanto, tutto quanto sopra valutato, non sussistendo esimenti dalla responsabilità dell'illecito amministrativo, a favore del legale rappresentante all'epoca dei fatti del comune di Casal di Principe, lo scrivente Ufficio conferma la contestazione ARPAC in oggetto;
  - L'ammontare della sanzione è calcolato in base al D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011 in applicazione della Sezione “Art. 133 comma 2 lett. e)”;
  - Sussistono condotte della stessa indole a carico dello stesso soggetto nei cinque anni precedenti (accertati con verbale ARPAC 55/DFC/18 e confermati dallo Scrivente con D.D. 140 del 28/09/2022);
  - Tutto ciò considerato, la sanzione ammonta ad **€ 6600,00 (Seimilaseicento/00), oltre eventuali spese di notifica.**

- Che, relativamente alla contestazione 56766/2020:
- Si evince, dai documenti allegati e dallo stesso verbale 20/RG/20, che erano ancora in corso i lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Casal di Principe;
- A conferma di ciò, risultava anche all'ARPAC complicato determinare chi fosse il gestore dell'impianto stesso, dato anche che i lavori procedevano a singhiozzo;
- Tutto considerato, lo scrivente Ufficio ritiene di dover archiviare la suddetta contestazione dati i lavori di rifunzionalizzazione ed ammodernamento dell'impianto.

## VISTO

- L'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 324851 del 26/06/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

## DECRETA

- Di ingiungere al sig. **Natale Renato Franco**, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, rappresentante legale del comune di Casal di Principe all'epoca dei fatti (Sindaco), in qualità di trasgressore, ed al comune di Casal di Principe (CE), in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 6600,00 (Seimilaseicento/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 124 co.1 e 133 co. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione ARPAC n. 23534/2019;
- Di archiviare la contestazione ARPAC n. 56766/2020, nei confronti Biasiucci Antonella – Gianluca Scarico e Renato Franco Natale.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- **Natale Renato Franco** - Codice tributo: 531
  - Oppure
- **Comune di Casal di Principe** – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020

San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

### **AVVERTE**

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta